

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2836

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RIVOLTA, ALESSANDRO RUBINO**

Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero

*Presentata il 5 dicembre 1996*

ONOREVOLI COLLEGHI! — « Globalizzazione » è una parola che è ormai entrata nel linguaggio corrente, ed il suo significato più profondo è universalmente noto. La si usa per spiegare volontà secessioniste, l'esplosione di Internet, l'incontrollabilità dei mercati finanziari, le megafusioni tra imprese fino ad un attimo prima concorrenti. In realtà, usata in contesti tanto diversi tra loro, sembra più essere sinonimo di accelerata anarchia, giungla senza leggi. È un dato di fatto, comunque, che i mercati sono sempre più aperti, le comunicazioni sempre più veloci e sempre meno costose.

La competizione commerciale ha innalzato il livello della soglia qualitativa necessaria ad accedere ai mercati internazionali.

Chi, sistema-Paese o singola impresa, non riesce a migliorare la propria competitività e la propria organizzazione è inesorabilmente tagliato fuori.

Quali sono i problemi che i prodotti italiani, universalmente apprezzati, incontrano nei mercati internazionali?

I primi in ordine di tempo da affrontare sono:

1) la promozione pubblicitaria: occorre una diffusione capillare delle informazioni riguardanti il *made in Italy*;

2) il prodotto giusto nel mercato giusto: l'identificazione di quei mercati attuali o futuri nei quali il *made in Italy* ha concrete possibilità di sfondare.

Risolti i due problemi sopra indicati, la diretta conseguenza è la necessità di organizzarsi.

Come far arrivare i prodotti giusti nei mercati giusti? La penetrazione nei mercati internazionali deve essere per forza di cose graduale.

Se vogliamo evitare le vendite « mordi e fuggi », ed i nostri interessi sono invece rivolti al radicamento sul territorio, dobbiamo sostenere le imprese italiane fintanto che esse non siano in grado di camminare da sole.

Soprattutto, però, dobbiamo essere in grado di disporre di un esercito di *minute-men*, di uomini pronti in un minuto, capaci di cambiare il proprio campo di azione immediatamente in conseguenza della perdita di interesse di un mercato o, viceversa, della nascita o crescita di un mercato favorevole ai nostri prodotti.

Tutti questi compiti possono e devono essere assolti da un ente pubblico in grado di guidare il sistema-Paese e le imprese italiane verso la conquista dei mercati internazionali: l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE).

L'importanza che riveste l'ICE è dimostrata dall'elevato numero dei progetti di legge di riforma dell'Istituto presentati nei due rami del Parlamento negli ultimi anni.

Anche questo progetto di legge è stato predisposto con la finalità di cercare di far funzionare un ente che non funziona. Abbiamo lavorato con la passione e la competenza di chi, nella sua vita professionale, ha avuto la possibilità di misurare concretamente cosa significa oggi l'ICE e cosa potrebbe invece significare se riuscisse a garantire alle imprese italiane il sostegno che in un dettagliato rapporto datato 1987 aveva promesso.

Purtroppo le prestazioni elencate in quel rapporto si sono ridotte a puri slanci velleitari, ed il risultato è sotto gli occhi di tutti coloro che hanno avuto occasione di intrattenere rapporti diretti con l'Istituto.

Come in ogni situazione, non si può fare, però, di « tutta un'erba un fascio ».

Esistono infatti alcune realtà operative dell'ICE che assolvono in modo pieno ed efficace alle loro funzioni. Ma non basta!

Il « grido di dolore » manifestato da tutti coloro che sono intervenuti al convegno del 19 giugno 1996 su *La riforma dell'ICE per l'Italia che produce* è un chiaro segno dell'insofferenza dimostrata sia dagli operatori che hanno un rapporto diretto con l'ICE, sia dalle persone che offrono il loro contributo professionale all'interno dell'Istituto.

Non è facile trovare la strada giusta, e sicuramente non basta una legge, seppur valida, per far funzionare l'ICE. Occorreranno verifiche, aggiustamenti, modifiche, ma soprattutto è necessario avere uomini giusti al posto giusto.

Questo progetto di legge, come già sottolineato, ha come obiettivo quello di fissare un percorso che ci permetta di giungere al traguardo: un Istituto che fornisca un sostegno efficace a chiunque decida di spostare la sua sfera di interessi personali e professionali all'estero, in un mercato in cui è costretto a muoversi dovendo rispettare regole nuove.

Il controllo del Ministero vigilante deve limitarsi ad una azione precisa e circoscritta nel tempo, in modo che l'attività dell'Istituto, che ha come espressione compiuta l'attuazione delle delibere di esecutività del consiglio di amministrazione, non risulti rallentata da ulteriori passaggi amministrativi (articolo 1). L'articolo 2 delimita a grandi linee quali dovrebbero essere i compiti che l'ICE è chiamato ad assolvere. Gli stessi sono ripresi negli articoli 11, 12, 13 e 14, per una migliore definizione.

La rete ICE, sia nazionale che estera, deve essere gestita responsabilizzando i funzionari preposti alla direzione degli uffici. Ad ogni singolo ufficio sarà attribuito un *budget* annuo di spesa (suddiviso in costi strutturali e costi di attività) ed un *budget* annuo di fatturato, tenendo conto, in fase di attribuzione di quest'ultimo, della storia economica del territorio di competenza.

La distribuzione degli uffici, sia in Italia che all'estero, deve essere ottimizzata seguendo criteri ben precisi (articoli 4 e 5).

Il consiglio di amministrazione risulta molto alleggerito rispetto a quello indicato

dalla precedente legge di riforma (legge n. 106 del 1989). Si passa dai 35 commissari (più il presidente) ai 7 (più il presidente) della presente proposta di legge (articolo 7).

Il comitato consultivo, rappresentativo del territorio e dei settori di attività, ha il compito di svolgere la parte più faticosa: preparare le decisioni del consiglio di amministrazione svolgendo un lavoro di pianificazione, di verifica e di coordinamento (articolo 8).

I controlli agricoli, finora effettuati a cura del personale della rete nazionale, sono trasferiti alla competenza delle regioni (articolo 15).

Gli articoli 16 e 17 riguardano il collegamento tra tutti gli enti e gli organismi che operano all'estero. È un ambito deli-

catissimo. Dipende dal funzionamento corretto di questo coordinamento il fatto che azioni in campi diversi non siano in contrasto od in sovrapposizione tra loro.

Gli articoli 18 e 19 sono dedicati alla normativa interna dell'Istituto (statuto e regolamento), susseguenti all'attuazione della presente legge.

L'articolo 20 è destinato alle entrate dell'Istituto. L'innovazione riguarda la possibilità di utilizzare fondi non spesi negli esercizi precedenti.

Infine, l'articolo 22, recante norme transitorie e finali, pone ulteriori vincoli all'attività delle sedi all'estero, fondamentali al corretto funzionamento di tutto l'Istituto. Inoltre stabilisce condizioni inderogabili per le nomine del presidente e del direttore generale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## CAPO I

## ART. 1.

*(Natura).*

1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), è un ente pubblico economico. La sua attività deve essere improntata a criteri di opportunità, efficacia ed efficienza.

2. L'ICE è dotato di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e patrimoniale.

3. L'ICE è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero:

*a)* preventiva, per quanto riguarda l'identificazione degli obiettivi da perseguire e la pianificazione dell'attività, degli strumenti e dei fondi necessari al conseguimento degli obiettivi stessi; al riguardo, il Ministero approva il programma annuale delle attività e dei costi di funzionamento;

*b)* successiva, per il controllo dei risultati ottenuti.

4. La vigilanza del Ministero del commercio con l'estero si esplica in via ordinaria a cadenza semestrale, e in via straordinaria quando si manifestano particolari situazioni che la rendono opportuna.

## ART. 2.

*(Funzioni).*

1. L'ICE ha il compito di:

*a)* per l'esportazione dei prodotti italiani:

1) sostenere le piccole e medie imprese, nella loro azione di penetrazione e radicamento nei mercati internazionali;

2) promuovere i consorzi all'esportazione, indirizzando le piccole e medie imprese che ne facciano espressa richiesta verso consorzi già esistenti, oppure sollecitando la formazione di nuovi consorzi;

3) raccogliere tutte le informazioni riguardanti i mercati esteri e creare i presupposti per un facile accesso alla loro consultazione da parte degli operatori interessati;

4) promuovere corsi di formazione orientati alla preparazione tecnico-amministrativa-legislativa degli operatori;

5) coordinare l'organizzazione di manifestazioni per la promozione del *made in Italy* in quei Paesi ove esistano le condizioni che ne indichino l'opportunità;

b) per l'importazione dei prodotti stranieri:

1) sostenere le piccole e medie imprese nei loro acquisti all'estero di materie strategiche per la trasformazione, assistendole nei rapporti con le società estere;

c) per gli operatori stranieri:

1) valorizzare le realtà produttive italiane con iniziative adeguate, quali simposi, visite guidate e scambi di personale con corsi di formazione.

### ART. 3.

(Sede centrale).

1. La sede centrale dell'ICE è situata in Roma.

2. La sede centrale funge da centro di coordinamento ed indirizzo di tutte le attività dell'ICE.

3. La sede centrale dell'ICE cura la gestione amministrativa e finanziaria delle entrate e delle uscite delle sedi nazionali ed estere, uniformandosi alla contabilità propria degli enti pubblici economici.

## ART. 4.

(Sedi nazionali).

1. Le sedi nazionali dell'ICE devono essere distribuite sul territorio in modo razionale e devono essere improntate a criteri di opportunità, efficacia ed efficienza, tenendo conto delle realtà produttive regionali del Paese e del loro peso relativo sui dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) inerenti ad esportazioni ed importazioni.

## ART. 5.

(Sedi estere).

1. Le sedi estere dell'ICE devono essere distribuite sul territorio internazionale in modo razionale e devono essere improntate a criteri di opportunità, efficacia ed efficienza, tenendo conto delle realtà produttive delle aree e del loro peso relativo sui dati rilevati dall'ISTAT inerenti ad esportazioni ed importazioni.

2. Ove possibile, le sedi estere devono essere accorpate alle sedi diplomatiche o alle sedi di altri enti dello Stato, con il fine di operare un risparmio sui costi e per sfruttare al meglio le possibili sinergie.

3. Nel caso in cui criteri di opportunità non consiglino l'apertura o il mantenimento di una struttura, funzionari dell'ICE possono essere distaccati presso eventuali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura italiane o miste esistenti, previo accordo con le medesime.

4. Gli uffici esteri dell'ICE devono avere la pronta disponibilità di strutture e personale per l'attività temporanea di operatori italiani all'estero, stabilendo con le realtà locali, in conformità alla legislazione vigente in materia, accordi a condizioni agevolate.

## ART. 6.

(Presidente).

1. Il presidente dell'ICE è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, pre-

via delibera del Consiglio dei ministri, su indicazione del Ministro per il Commercio con l'estero.

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ICE, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato consultivo.

3. Il presidente dura in carica quattro anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta.

#### ART. 7.

*(Consiglio di amministrazione).*

1. Il consiglio di amministrazione dell'ICE è formato dal presidente e da sette membri, nominati dal Ministro del commercio con l'estero in base ai seguenti criteri:

a) uno tra il personale dirigente del Ministero del commercio con l'estero;

b) uno tra il personale dirigente del Ministero degli affari esteri;

c) uno tra il personale dirigente del Ministero del tesoro;

d) quattro imprenditori particolarmente esperti in materia di commercio con l'estero su indicazione delle associazioni di categoria più rappresentative nei seguenti settori: commercio, agricoltura, piccole e medie imprese e trasporti.

2. Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria con il compito di:

a) approvare i programmi di esecuzione delle attività specifiche dell'ICE che vengono predisposti dalla direzione, secondo le linee stabilite dal programma annuale;

b) deliberare in merito alla istituzione o alla soppressione od a qualsiasi altra modifica funzionale delle strutture dell'ICE sul territorio nazionale ed estero;

c) deliberare in merito ai servizi da fornire dietro corrispettivo;

d) adottare gli altri provvedimenti di sua competenza indicati dallo statuto.

3. Il consiglio di amministrazione in via straordinaria ha il compito di:

a) approvare lo statuto, proposto dal presidente, con allegato il parere del comitato consultivo;

b) approvare il regolamento del personale, proposto dal presidente, con allegato il parere delle organizzazioni sindacali;

c) effettuare congiuntamente al Ministero del commercio con l'estero il controllo sull'attività dell'anno passato, evidenziando eventuali carenze strutturali e funzionali, e settori o territori da privilegiare in conseguenza dei risultati ottenuti;

d) sottoporre annualmente in via preliminare al Ministero del commercio con l'estero il piano delle attività per l'anno futuro, stabilendo anche gli strumenti ed i fondi necessari per l'attuazione del programma;

e) deliberare gli stanziamenti annuali previsti per le sedi nazionali ed estere per la copertura dei costi di funzionamento e di attività, a seguito di relazione motivata del comitato consultivo;

f) approvare il bilancio consuntivo e deliberare il bilancio preventivo.

4. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e l'incarico è rinnovabile una sola volta. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione dura in carica due anni, in modo da alternarsi con la carica del presidente.

5. Il direttore generale dell'ICE partecipa al consiglio di amministrazione con parere consultivo.

#### ART. 8.

##### *(Comitato consultivo).*

1. Il comitato consultivo dell'ICE è costituito da:

a) il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede;

b) il direttore generale dell'ICE;

c) un funzionario designato dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE);

d) un imprenditore designato su segnalazione di ogni rispettiva associazione di categoria più rappresentativa nei seguenti settori: commercio, agricoltura, piccole e medie imprese, trasporti e banche;

e) un funzionario dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT);

f) un rappresentante delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicato dalla Unioncamere;

g) tre rappresentanti delle regioni indicati dai presidenti delle regioni, rispettivamente uno per il nord, il centro ed il sud-isole del Paese.

2. Il comitato consultivo è rappresentativo del territorio e dei settori di attività in cui opera l'ICE. Le sue funzioni sono:

a) partecipare alla pianificazione dell'attività dell'ICE;

b) partecipare al controllo sulla funzionalità delle strutture dell'ICE;

c) portare alla conoscenza dell'ICE le istanze del territorio e dei settori di attività;

d) proporre una rosa di nominativi tra cui scegliere il direttore generale dell'ICE;

e) tramite i rappresentanti delle associazioni di cui alla lettera d) del comma 1, costituire il collegamento con gli altri settori della pubblica amministrazione interessati all'attività dell'ICE, quali i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali.

## ART. 9.

*(Collegio dei revisori dei conti).*

1. Il collegio dei revisori dei conti dell'ICE, nominato dal Ministro del tesoro, è composto da due membri effettivi e due membri supplenti, scelti tra i magistrati della Corte dei conti, e da un presidente della Ragioneria generale dello Stato.

2. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti previsti per i sindaci dal codice civile.

## ART. 10.

*(Direttore generale).*

1. Il direttore generale dell'ICE è nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente. Dura in carica quattro anni e l'incarico è rinnovabile.

2. Il direttore generale è integralmente responsabile dell'attività di gestione dell'ICE e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con voto consultivo.

## ART. 11.

*(Informazione).*

1. Obiettivo prioritario dell'ICE per quanto riguarda l'informazione rivolta agli operatori italiani deve essere quello di consentire un facile accesso alle informazioni e, nello stesso tempo, una protezione delle stesse.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ICE è tenuta ad apprestare una rete protetta nella quale convogliare tutte le informazioni, che devono essere continuamente e tempestivamente aggiornate.

3. L'accesso alla rete di cui al comma 2 può essere fornito tramite idonei terminali posti in vendita agli operatori interessati.

## ART. 12.

*(Promozione).*

1. Compiti dell'ICE per la promozione dei prodotti italiani all'estero sono quelli di:

*a)* organizzare manifestazioni di carattere generale, per la promozione dei prodotti *made in Italy*, nei Paesi che in seguito ai programmi di attività predisposti rivestono o potranno rivestire particolare importanza per il commercio italiano all'estero. Tali manifestazioni devono essere il più possibile standardizzate al fine di contenere i relativi costi;

*b)* tramite gli uffici esteri dell'ICE, partecipare a manifestazioni specializzate di particolare interesse per i prodotti italiani;

*c)* tramite gli uffici esteri dell'ICE, stimolare visite di operatori stranieri presso realtà produttive italiane;

*d)* fornire agli uffici esteri dell'ICE, su richiesta specifica, informazioni da trasmettere agli operatori stranieri riguardanti possibilità di accesso al mercato italiano.

2. Nelle attività elencate al comma 1, gli uffici locali dell'ICE devono presentare preliminarmente alla sede centrale il piano dei costi da sostenere nonché una dettagliata relazione sulle ricadute economiche e commerciali presumibilmente derivanti da tali azioni.

## ART. 13.

*(Assistenza).*

1. Le attività di assistenza dell'ICE su richiesta dell'operatore sono le seguenti:

*a)* sostegno tecnico-legislativo-amministrativo alle piccole e medie imprese che si affacciano per la prima volta ad un mercato estero, ed a coloro che hanno l'esigenza di acquistare all'estero materie strategiche per la trasformazione, me-

dianche l'assistenza alla preparazione ed alla compilazione dei documenti necessari, nonché alla scelta tra soluzioni alternative;

b) assistenza locale, fornendo, per presenze di breve durata, strutture e personale a tempo determinato a tariffe agevolative, tramite accordi predeterminati con le realtà locali esistenti;

c) assistenza locale, fornendo, per presenze di lunga durata, indicazioni su strutture in affitto od in vendita e su personale locale, preferibilmente di origini italiane, da sottoporre all'operatore che intende entrare stabilmente nel mercato;

d) fornitura di documentazione riguardante il Paese interessato od i settori di interesse.

#### ART. 14.

##### *(Formazione).*

1. L'ICE organizza corsi di formazione rivolti:

a) agli operatori italiani in materia di tecnica del commercio con l'estero e di legislazione commerciale internazionale presso la sede centrale di Roma o presso gli uffici dell'ICE dislocati sul territorio nazionale;

b) a neo-laureati in discipline attinenti al commercio con l'estero, al fine di formare personale esperto da destinare a società private, enti ed organismi nazionali ed internazionali;

c) ad emigrati italiani all'estero, od oriundi italiani, in grado di costituire un valido tramite per gli scambi commerciali presso le sedi estere di loro competenza;

d) ad operatori stranieri presso aziende italiane con la collaborazione delle stesse.

#### ART. 15.

##### *(Controlli agricoli).*

1. I controlli di qualità nel settore ortofrutticolo ed alimentare sono trasferiti

alla competenza delle regioni, che predispungono le strutture che ritengono necessarie allo scopo utilizzando, in via preferenziale, personale attualmente in servizio presso l'ICE.

## ART. 16.

*(ICE e pubblica amministrazione).*

1. I membri del consiglio di amministrazione dell'ICE rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, del commercio con l'estero e del tesoro sono responsabili a livello superiore del coordinamento delle iniziative italiane nei Paesi esteri.

2. Il coordinamento tra i Ministeri di cui al comma 1 ed altri settori della pubblica amministrazione interessati nel settore viene effettuato a cura degli stessi, tramite organismi esterni all'ICE.

## ART. 17.

*(Diplomazia, commercio, cooperazione allo sviluppo).*

1. Ai fini della particolare importanza rivestita dal coordinamento dei settori della attività diplomatica, del commercio con l'estero e della cooperazione allo sviluppo, ferma restando la specifica responsabilità degli organi diplomatici, il funzionario dell'ICE all'estero è tenuto ad assicurare che le iniziative nei Paesi di propria competenza riguardanti tali settori siano tra loro armoniche.

## ART. 18.

*(Statuto).*

1. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi dell'ICE, ad esclusione di quella relativa al collegio dei revisori dei conti, il presidente sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione lo statuto dell'Istituto, predisposto dal comitato consultivo su indicazione del direttore generale.

2. Entro quindici giorni dalla presentazione dello statuto ai sensi del comma 1,

il consiglio di amministrazione deve approvare o modificare lo statuto con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

3. Lo statuto dell'ICE, promulgato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Ulteriori modifiche allo statuto possono essere apportate anche successivamente al termine stabilito al comma 2, con decreto del Ministro del commercio con l'estero, con delibera del consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata, su proposta del presidente, del direttore generale o della maggioranza semplice dei membri del comitato consultivo dell'ICE.

#### ART. 19.

##### *(Regolamento del personale).*

1. Entro sessanta giorni dalla nomina degli organi dell'ICE, ad esclusione di quella relativa al collegio dei revisori dei conti, il presidente dell'ICE sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione il regolamento organico del personale dell'ICE, predisposto dal presidente stesso e dal direttore generale, sentito il parere delle organizzazioni sindacali interne.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il presidente e il direttore generale devono sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione il regolamento di contabilità.

3. Il consiglio di amministrazione si uniforma ai principi di cui al titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di disciplina del pubblico impiego; in particolare, il contratto di lavoro dei dipendenti dell'ICE è stipulato secondo i criteri e le modalità del titolo III del medesimo decreto.

#### ART. 20.

##### *(Entrate).*

1. Le entrate dell'ICE sono costituite da:

a) un contributo annuo da parte dello Stato per le spese di funzionamento;

b) un contributo annuo da parte dello Stato per le spese di attività, quali promozione, assistenza, formazione ed informazione;

c) i proventi derivanti dalle prestazioni effettuate, soggettive o collettive;

d) gli utili derivanti da partecipazioni dell'ICE ad iniziative di varia natura delle quali non sia l'attore principale.

2. Ai costi di funzionamento dell'ICE non possono essere destinate le erogazioni previste per le attività istituzionali.

3. I fondi destinati alle attività istituzionali dell'ICE, che non sono utilizzati nell'anno di riferimento, possono essere impiegati negli anni successivi e sono posti a carico del contributo annuo da parte dello Stato.

#### ART. 21.

*(Controlli).*

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'ICE è effettuato dalla Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.

#### CAPO II

#### ART. 22.

*(Norme transitorie e finali).*

1. Due volte l'anno, in via ordinaria, o quando è ritenuto necessario in via straordinaria, il responsabile di ogni sede estera dell'ICE relaziona al comitato consultivo sulla situazione esistente nell'area di propria competenza. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni responsabile di ufficio estero dell'ICE deve inviare alla sede centrale un rapporto sulla situazione economica e le prospettive future dei Paesi di sua competenza. Tale rapporto deve, altresì, indicare una previsione delle entrate e delle uscite e riportare

i riscontri commerciali previsti a favore dell'Italia. È compito del comitato consultivo partecipare con relazioni motivate, da sottoporre alla delibera del consiglio di amministrazione, al calcolo dell'attribuzione dei fondi necessari alle singole sedi nazionali ed estere per i costi strutturali e di attività.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione dell'ICE deve possedere comprovata esperienza imprenditoriale o manageriale nel settore del commercio internazionale di almeno dieci anni e la padronanza parlata e scritta di almeno due lingue straniere.

3. Il direttore generale dell'ICE è scelto nell'ambito di una rosa di nominativi proposti dal comitato consultivo, tra persone che possiedono una riconosciuta esperienza imprenditoriale o manageriale nel settore del commercio internazionale di almeno cinque anni, e padronanza parlata e scritta di almeno due lingue straniere. La carica di direttore generale è incompatibile con altre cariche nella pubblica amministrazione. Nel caso in cui il direttore generale nominato appartenga alla pubblica amministrazione deve, pertanto, essere posto fuori ruolo.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge 18 marzo 1989, n. 106;

b) il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione del nuovo statuto dell'ICE di cui all'articolo 30 della presente legge, è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49, recante lo statuto dell'ICE.